PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA n. rfq_303961

NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E STAMPANTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI E PER LA GESTIONE IN SERVICE DEL FLUSSO DOCUMENTALE, MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO

CIG 5802352C55

ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONTRATTO

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio provveditorato

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA n. rfq_303961
NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E STAMPANTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI E PER LA GESTIONE IN SERVICE DEL FLUSSO DOCUMENTALE, MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO

CIG 5802352C55

ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

_____ (di seguito nominato, per brevità, anche "amministrazione" o "amministrazione contraente"), con sede legale in _____, _____, in persona del _____;

E

La società_____, con sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA_____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "***Fornitore***");

OPPURE

La società_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____,

via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____,_____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "***Fornitore***")

PREMESSO

a) che nell'ambito della predetta gara, il Servizio provveditorato della Regione Autonoma della Sardegna ha operato, mediante delega, nel ruolo di amministrazione aggiudicatrice, per il compimento delle operazioni connesse all'attuazione della procedura di gara per conto di _____;

b) che il Servizio provveditorato (di seguito, per brevità, anche "Regione" o Stazione appaltante) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, ha espletato una gara a procedura aperta per il noleggio di apparecchiature multifunzione e stampanti a basso impatto ambientale, per la manutenzione apparecchiature di proprietà dell'Amministrazione, fornitura di materiali di consumo, per i servizi connessi e opzionali per la gestione in service del flusso documentale, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data _____ e sulla G.U.R.I. in data _____;

c) che la Regione ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006 e che tali verifiche hanno dato esito positivo;

d) che a seguito dell'aggiudicazione definitiva, ciascuna Amministrazione delegante, come stabilito dal disciplinare di gara, deve procedere in proprio con il Fornitore individuato dalla stazione appaltante alla stipula del contratto, il cui importo è determinato in base ai prezzi unitari offerti per singola tipologia di apparecchiature, dei relativi accessori e al fabbisogno espresso dai vari enti;

e) che a seguito dell'aggiudicazione definitiva, quindi il singolo contratto di noleggio quinquennale viene concluso a tutti gli effetti tra ciascuna Amministrazione da una parte, ed il Fornitore, dall'altra;

f) che il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e prestare i servizi oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

g) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente contratto sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

i) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;

j) che il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113, comma 1 e art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 come stabilito nel disciplinare di gara, _____
nonché ha stipulato una adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile _____.
Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

k) che per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si rimanda alla documentazione di gara tutta, che anche se non materialmente allegata ne costituisce parte integrante e sostanziale;

l) in caso di discordanza tra il presente atto e gli atti di gara prevalgono il bando di gara, disciplinare e tutti gli allegati in essi richiamati;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, il capitolato tecnico, l'elenco dei servizi/prodotti aggiudicati al Fornitore, la dichiarazione di conformità tecnica e l'offerta economica sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito del contratto si intende per:

a) **"Contratto":** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

b) **"Stazione appaltante"**: il Servizio Provveditorato della Regione Sardegna, che bandisce la presente procedura di gara e procede alla stipula della convenzione quadro (di seguito individuata come stazione appaltante o Regione Sardegna o Servizio Provveditorato);

c) "**Fornitore**": l'aggiudicatario del contratto;

d) "**Amministrazione/i**": la/le Amministrazione/i Contraente/i che utilizza/utilizzano il contratto

e) "**Apparecchiatura**": l'insieme delle Stampanti e delle Multifunzione da fornire in noleggio, nelle configurazioni e con i dispositivi previsti;

f) "**Materiali di consumo**": tutti i materiali necessari per il funzionamento e l'utilizzo delle Apparecchiature ad esclusione della carta; qualora nella fornitura sia compreso il dispositivo con funzione di finitore, nel materiale di consumo devono intendersi inclusi anche i punti metallici;

g) "**Copia**": ogni fotocopia o stampa prodotta in bianco/nero o a colori dall'Apparecchiatura;

h) "**Data di installazione**": la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura;

i) "**Giorni lavorativi**": tutti i giorni solari esclusi sabato, domenica e festivi;

j) "**Ore lavorative**": le ore comprese negli intervalli dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,30 di tutti i "Giorni lavorativi";

k) "**Responsabile della Fornitura**": il referente del Fornitore per tutte le Amministrazioni:

l) "**SLA - Service Level Agreement**": tutti i livelli di servizio previsti dal presente Capitolato Tecnico;

m) "**Rapporto di prova**": documento in forma cartacea o fornito mediante supporto elettronico emesso da laboratorio accreditato ai sensi della norma EN ISO 17025.

n) importo del contratto: è il valore dell'offerta complessiva, al netto dell'IVA, relativa al servizio richiesto dall'Amministrazione contraente pari a € _____ (euro _____);

o) servizi connessi: tutti i servizi compresi nel noleggio, secondo quanto stabilito nel capitolato tecnico, nel presente contratto ed in tutta la documentazione di gara.

p) sito: lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo www.sardegnacat.it, dedicato e gestito dalla Regione, contenente un'area riservata alle convenzioni e ai contratti stipulati.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione della fornitura e dei servizi connessi, oggetto del presente contratto , è regolata nell'ordine:

   a) dal presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;

   b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti pubblici e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso, D.P.R. 207/2010 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

   c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'offerta, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta contenga, a giudizio della Regione, condizioni migliorative.

3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni

autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il contratto in essere.

Articolo 4 - Oggetto

1. Oggetto del presente contratto è il noleggio di apparecchiature multifunzione e stampanti a basso impatto ambientale, la manutenzione di apparecchiature di proprietà dell'Amministrazione, la fornitura di materiali di consumo nonché la fornitura di servizi connessi e opzionali per la gestione in service del flusso documentale. Il contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione e conclusione del contratto, di cui al capitolato e agli allegati, nonché la prestazione dei servizi connessi. In particolare nel contratto sono compresi:

   - il numero di apparecchiature da installare;
   - le funzionalità/opzioni prescelte per ogni apparecchiatura: _____
     _____
     _____
   - l'ubicazione di ogni singola apparecchiatura (località, sede, ufficio, indirizzo, piano): _____
     _____
     _____

2. Con la stipula del contratto, il Fornitore si obbliga a prestare in favore dell'Amministrazione contraente i servizi e la fornitura di servizi e prodotti così come puntualmente descritti nel capitolato tecnico e al disciplinare di gara, a cui si rimanda integralmente, nonché a prestare i servizi connessi, il tutto nei limiti dell'importo massimo pari a € _____ fermo restando che l'Amministrazione potrà richiedere prima della scadenza contrattuale una riduzione o un aumento del quantitativo nel limite del 20% della fornitura del servizio come disciplinato dalla normativa vigente.

3. Le attività indicate nel contratto non sono affidate al Fornitore in via esclusiva e, pertanto, l'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore.
4. L'Amministrazione di riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, una variazione nei termini posti dagli artt. 310 e 311 del DPR 207/2010.

Articolo 5 - Durata

1. Il presente contratto ha una durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data dell'ultimo "verbale di consegna e collaudo".
2. È escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.

Articolo 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Le apparecchiature oggetto del servizio, nonché i servizi di fornitura ad esso connessi, devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio e devono rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia come offerto in gara e a tutte quelle emanate nel corso della durata del contratto. Tutti i prodotti devono essere esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un sicuro funzionamento. Non sono ammesse variazioni da parte del Fornitore.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché relativi ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

4. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico, nell'offerta presentata dal Fornitore e in ogni altro atto di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente contratto.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenni l'Amministrazione contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
7. Le attività contrattuali eseguite presso i locali dell'Amministrazione contraente non devono interferire con il normale lavoro degli uffici. Le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con l'Amministrazione stessa.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione contraente e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere negli uffici dell'Amministrazione contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione contraente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

11. Il Fornitore si obbliga, infine a dare immediata comunicazione all'Amministrazione, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto.

Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:

   a) adempiere compiutamente a quanto previsto nel capitolato tecnico, a cui si rinvia integralmente, ovvero a fornire i beni e a prestare i servizi oggetto del contratto alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel capitolato tecnico e nell'offerta ove migliorativa anche se non espressamente riportati nel presente contratto;

   b) tenere indenne l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

   c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel contratto;

   d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

2. Il servizio di noleggio delle apparecchiature, le attività di consegna, installazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità, collaudo dovranno essere eseguite dal fornitore con le modalità stabilite nel paragrafo _____ del capitolato tecnico, a cui si rimanda integralmente, e nei luoghi indicati dall'Amministrazione contraente.

3. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scadenza del contratto di noleggio o dal recesso da parte dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature a proprie spese.

4. Il Fornitore si obbliga a fornire e installare i materiali di consumo entro le 24 ore dalla richiesta dell'Amministrazione, anche garantendo la presenza presso i locali che saranno indicati

dall'Amministrazione di una dotazione di scorta adeguata per il corretto adempimento contrattuale. Il Fornitore, previo accordo con l'Amministrazione richiedente, dovrà farsi carico inoltre di ogni attività connessa al ritiro per la raccolta e trattamento dei materiali di consumo usati, inclusi i toner ed eventuali parti di ricambio delle apparecchiature oggetto del contratto di noleggio, da effettuarsi in attuazione del D.Lgs. 151/2005 e secondo le modalità e tempistiche indicate nel paragrafo 4.3 del capitolato tecnico.

5. Il Fornitore si obbliga a mantenere in perfetto stato di funzionamento le Apparecchiature oggetto del noleggio, provvedendo a fornire per ciascuna di esse, e/o su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica, ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per tutto il periodo della durata del noleggio. In caso di chiamata, il Fornitore è tenuto ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura entro i termini previsti nei livelli di servizio descritti nel capitolato. Nel caso che l'entità dei lavori da eseguire non consenta di ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura entro il termine suddetto, il Fornitore deve provvedere alla sostituzione dell'apparecchiatura, entro ____ ore lavorative dalla chiamata, con un'altra avente caratteristiche identiche o superiori a quella in stato di fermo. Resta inteso che, in tal caso, verrà corrisposto il canone relativo alla fascia cui appartiene l'apparecchiatura sostituita.

6. Il Fornitore si obbliga a provvedere alla formazione del personale dell'Amministrazione da avviarsi dopo la stipula e contestualmente all'installazione delle apparecchiature. L'attività di formazione deve essere svolta entro i due mesi successivi all'installazione delle apparecchiature in ciascun immobile e può essere somministrata a favore del gruppo utenti anche mediante corsi a distanza (manuali o corsi on line), e a favore dei gruppi supervisori e referenti informatici mediante corsi in loco da somministrarsi presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione. Il servizio dovrà essere svolto per tutto il tempo necessario ad assicurare al personale dell'Amministrazione, in maniera esaustiva e puntuale, l'apprendimento di quanto sopra descritto nel capitolato al paragrafo _____.

7. Su richiesta dell'Amministrazione, il Fornitore si obbliga a dotare di un software di gestione remota le apparecchiature per consentire la visualizzazione in tempo reale dello stato dei dispositivi presenti sulla rete tale software deve essere connesso all'infrastruttura di rete della

singola Amministrazione e deve garantire il continuo accesso a tale sistema attraverso un meccanismo a vari livelli gerarchici con autenticazione dell'utente tramite user-id e password.

8. Entro e non oltre trenta giorni dalla stipula del contratto, il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione dell'Amministrazione l'accesso ad un sistema di Trouble Ticketing basato su interfaccia web compatibile con i principali browser in commercio.

9. Il fornitore si obbliga a inviare all'Amministrazione, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, in formato elettronico (PDF) e in un formato successivamente elaborabile (CSV o XML); può essere richiesta al Fornitore anche l'elaborazione di report specifici sempre in formato elettronico.

10. Se richiesto dall'Amministrazione, il Fornitore si obbliga a installare entro _____ giorni lavorativi presso gli utenti uno o più software per la gestione del flusso documentale. Tale servizio opzionale sarà remunerato con un canone aggiuntivo specificato nell'articolo "Corrispettivi".

11. Se richiesto dall'Amministrazione, il Fornitore si obbliga a fornire assistenza e manutenzione anche delle apparecchiature di proprietà dell'Amministrazione secondo le modalità e tempi indicati nel paragrafo _____ del capitolato tecnico. Tale servizio opzionale sarà remunerato con un canone aggiuntivo specificato nell'articolo "Corrispettivi".

12. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi e la fornitura dei prodotti, oggetto del contratto in tutti i luoghi indicati dall'Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nel contratto e fermo restando che i servizi e le forniture devono essere eseguiti con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione.

13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto può risolversi di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Articolo 9 - Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Il Fornitore deve avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un rapido e costante collegamento con l'Amministrazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento del servizio.
2. L'installazione delle apparecchiature dovrà avvenire entro e non oltre 120 giorni solari, dalla data della stipula dei singoli contratti.
3. Il Fornitore, entro 2 giorni lavorativi dalla stipula del contratto è tenuto a dare riscontro all'Amministrazione richiedente, comunicando la data prevista di consegna nel rispetto dei termini sopra indicati. Il Fornitore si impegna, altresì, a contattare telefonicamente e/o tramite

e-mail i referenti indicati nella richiesta di consegna, con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo, per convenire modalità ed orari di consegna.

4. Non saranno ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente. Eventuali eccedenze non autorizzate, non saranno riconosciute e pertanto non pagate. Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo richiesto la consegna sarà considerata parziale ed il Fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 3 giorni.

5. L'avvenuta consegna sarà comprovata dal documento di trasporto (DDT). La firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto; l'Amministrazione potrà accertare quantità e qualità in un successivo momento. Tale verifica dovrà comunque essere accettata ad ogni effetto dal Fornitore.

6. Il documento di trasporto, in duplice copia, deve obbligatoriamente indicare: i) il numero di riferimento del contratto; ii) il numero di riferimento della richiesta di consegna; iii) la data della richiesta; iv) la data di consegna; v) il luogo di consegna; vi) la codifica dei prodotti consegnati; vii) la tipologia e quantità dei prodotti consegnati. La tipologia del prodotto è individuabile dalle seguenti caratteristiche: codice fornitore, denominazione commerciale del prodotto, marca/modello del prodotto.

7. L'accettazione dei prodotti non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell'utilizzazione del materiale.

8. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento dei soli prodotti in contestazione, fino alla loro sostituzione con altri analoghi e corrispondenti alle richieste dall'Amministrazione contraente.

9. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione dei prodotti contestati, l'Amministrazione può procedere direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodotti, addebitando l'eventuale differenza di prezzo, ed ogni altra eventuale spesa e/o danno al Fornitore, fatte salve le penali di cui al successivo articolo.

Articolo 10 – Gestione dei resi

1. Nel caso di difformità qualitativa e/o quantitativa, dei prodotti, apparecchiature e servizi e/o dispositivi opzionali), i ricambi o il materiale di consumo, anche qualora rilevata successivamente rispetto a quanto riportato nel documento di trasporto, l'Amministrazione invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Il ritiro della merce e/o la sostituzione dei prodotti non conformi dovrà essere effettuato, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta, senza alcun onere per l'Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di ritardi ingiustificati saranno applicate le penali contrattualmente previste. Il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, ove occorrente, all'eventuale consegna ed installazione, nella qualità e/o tipo stabiliti e nella quantità richiesta dei prodotti da sostituire.
3. Al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, laddove necessaria, il Fornitore dovrà redigere un apposito "verbale di reso", in contraddittorio con l'Amministrazione, riportante almeno le informazioni relative alla data di comunicazione della pratica di reso, alle ragioni della contestazione e all'attestazione dell'avvenuta sostituzione/ritiro dei prodotti. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito.
4. Qualora entro _____ giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di contestazione, il Fornitore non abbia proceduto al ritiro e/o alla sostituzione dei prodotti non conformi, l'Amministrazione ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I costi sostenuti dall'Amministrazione per tale operazione saranno rimborsati dal Fornitore. Le Amministrazioni non sono tenute a rispondere di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza presso le loro sedi.

Articolo 11 – Gestione dei reclami

L'Amministrazione si riserva di segnalare, mediante comunicazione da inviare a mezzo fax e/o mail al Fornitore, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio di fornitura e dei servizi connessi. Il Fornitore è tenuto a rimuovere, entro _____ giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione del reclamo, le "cause" di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla

regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s'intenderà "chiuso") pena l'applicazione delle penali.

Articolo 12 - Evoluzione tecnica e indisponibilità della fornitura

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Amministrazione sulla evoluzione tecnica dei prodotti e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alle prestazioni dei servizi connessi.
2. Qualora, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore dimostri che uno o più prodotti offerti in sede di gara e/o compresi nel catalogo sia dichiarato fuori produzione e/o risulti essere di difficile reperibilità, il Fornitore stesso dovrà darne comunicazione all'Amministrazione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla data di messa "fuori produzione", e pena la risoluzione del contratto, dovrà contestualmente:

- indicare, quale tipologia di prodotto avente analoghe o migliori caratteristiche intenda proporre in sostituzione di quello offerto in gara, alle stesse condizioni economiche;
- fornire le schede tecniche debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa del prodotto offerto in sostituzione, comprese tutte le eventuali certificazioni/dichiarazioni richieste in fase di gara.

L'Amministrazione procederà, quindi, alla verifica tecnica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello aggiudicato in gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica. In caso di esito positivo provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica ai fini dell'accettazione del nuovo prodotto.

In caso di verifiche con esito negativo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche solo in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del prodotto per il quale si richiede la sostituzione.

Articolo 13 - Servizi connessi

1. Dalla data di attivazione del presente contratto il Fornitore si obbliga attivare anche i seguenti servizi.
   a) Servizio di Trouble Ticketing e Help desk.

Entro e non oltre trenta giorni dalla stipula del contratto, il Fornitore deve mettere a disposizione dell'Amministrazione l'accesso ad un sistema di Trouble Ticketing basato su interfaccia web compatibile con i principali browser in commercio. Il sistema deve permettere all'Amministrazione di:

- richiedere informazioni sui servizi compresi nel contratto;
- richiedere supporto a distanza per la risoluzione dei problemi che possono essere gestiti direttamente dall'utente (**helpdesk**);
- inoltrare le richieste di intervento per manutenzione e assistenza tecnica;
- inoltrare eventuali reclami.

Ogni richiesta, presentata automaticamente o dagli utenti, denominata ticket, dovrà essere caratterizzata da un codice identificativo progressivo. Il sistema deve consentire la consultazione dei ticket presentati, con informazioni riguardo la data e l'ora di ingresso nel sistema e lo stato di lavorazione della richiesta.
I ticket potranno essere presentati senza vincoli di orario. Il termine di erogazione del servizio di assistenza decorre dall'ora di apertura del ticket, e il Fornitore è tenuto a dare seguito al ticket in base alla natura della richiesta come descritto nella documentazione di gara pena l'applicazione delle penali, negli orari lavorativi.
Per orari lavorativi sono da intendersi quelli compresi dalle ore 8.30 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì, ad eccezione dei giorni festivi (sabato compreso), e i giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio e la seconda e terza settimana di agosto; i ticket aperti fuori dalle ore lavorative sono da considerarsi ricevuti alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo. In risposta all'apertura del ticket il Fornitore è tenuto a dare adeguata risposta all'utente richiedente secondo la metodologia che ritiene più opportuna e che dovrà essere adeguatamente descritta nell'offerta tecnica (telefono, mail, chat o altro). Il fornitore è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, a consegnare adeguata reportistica sui ticket presentati. A titolo esemplificativo e non esaustivo la reportistica dovrà contenere il numero di ticket aperti nel dato periodo di tempo, il

numero di ticket lavorati dal fornitore, nonché le tempistiche di espletamento delle attività.

Per ogni singola prestazione sono descritti nella documentazione di gara i livelli di servizio; il mancato rispetto di tali livelli di servizio comporta l'applicazione delle penali. L'Amministrazione si riserva di controllare i livelli di servizio utilizzando eventualmente il supporto di una Società esterna. Tali verifiche saranno effettuabili a campione su iniziativa dell'Amministrazione durante tutto il periodo di validità dell'appalto. I livelli di servizio dovranno essere documentati, su richiesta dell'Amministrazione mediante tabulati o report sotto forma di foglio elettronico, basati sui tempi, sui livelli e sui contenuti sopra descritti.

b) Servizio di accesso dati su web.

Al fine della pubblicazione nel portale web www.sardegnacat.it dei servizi e apparecchiature del presente appalto, il fornitore si obbliga a consegnare alla Regione, nei termini prestabiliti, la seguente documentazione:

- Catalogo in formato elettronico completo di codice prodotto fornitore e codice produttore, descrizione e immagine dei prodotti, principali caratteristiche, prezzo;
- listino prezzi in formato elettronico di tutti i prodotti offerti;
- supporto informatico contenente le schede tecniche di tutti i prodotti offerti, contenuti in un unico file ove sia possibile attivare la funzione di ricerca per parola chiave;
- segnalazione del numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail dell'help desk.

Le specifiche del formato da utilizzare per l'invio del predetto materiale saranno comunicate dalla Regione. Il catalogo dei prodotti da fornire sarà visualizzato in una pagina web con l'indicazione dei prezzi di aggiudicazione e dei termini contrattuali.

a) Servizio di reportistica.

Il Fornitore deve inviare all'Amministrazione, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, in

formato elettronico (PDF) e in un formato successivamente elaborabile (CSV o XML); può essere richiesta al Fornitore anche l'elaborazione di report specifici sempre in formato elettronico.

Il monitoraggio di tutte le attività relative all'oggetto del contratto potrà altresì essere effettuato dall'Amministrazione anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine il fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

I report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni su diversi livelli di visualizzazione e di dettaglio modificabili nel corso del contratto su richiesta dell'Amministrazione:

- numero di apparecchiature presenti e degli eventuali servizi e/o dispositivi opzionali;
- numero di copie effettuate per singola apparecchiatura;
- quantitativo di beni consumati per singola apparecchiatura;
- numero di ticket aperti, suddivisi per tipologia (informazioni, richiesta supporto a distanza, richiesta intervento di manutenzione e assistenza tecnica, etc).

La mancata trasmissione dei report richiesti nel rispetto dei termini e delle modalità indicati comporta l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 14 - Corrispettivi

1. Per il noleggio di apparecchiature multifunzione e stampanti a basso impatto ambientale, la manutenzione delle altre apparecchiature e la fornitura di materiali di consumo dei prodotti e servizi oggetto del presente contratto è stabilito un importo contrattuale di € _____, iva esclusa, come risulta dall'offerta economica allegata al presente atto.

2. L'importo predetto deve intendersi comprensivo oltre che della prestazione dei servizi anche della fornitura dei prodotti nonché dei servizi connessi come descritti nel capitolato tecnico e si riferiscono a servizi e forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e,

pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione contraente.

3. Al Fornitore sarà corrisposto quanto segue:
   - per il servizio di noleggio delle apparecchiature comprensivo dei servizi di consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature, servizio di accesso dati sul web, fornitura del materiale di consumo e ritiro materiale di consumo esausto, assistenza tecnica e manutenzione, formazione del personale, gestione remota delle apparecchiature, sistema di trouble ticketing e servizio di help desk, reportistica, un pagamento a canone base con cadenza trimestrale posticipata pari a € _____. Il canone di noleggio include per ogni tipologia di apparecchiatura un numero di copie incluse come riportato nella tabella presente al paragrafo 2 del disciplinare di gara e i materiali di consumo necessari ad una produzione pari al numero di copie indicato;
   - per il servizio di noleggio delle apparecchiature con il dispositivo opzionale fax e il dispositivo di fascicolatura e pinzatura, un pagamento a canone aggiuntivo con cadenza trimestrale posticipata pari a € _____;
   - un corrispettivo pari a €_____ relativo al numero di copie eccedenti il quantitativo indicato nella documentazione di gara. Tale corrispettivo verrà corrisposto trimestralmente e verrà calcolato effettuando il conguaglio tra tutte le apparecchiature della stessa tipologia (stampanti o multifunzione) in dotazione all'Amministrazione. Il costo delle copie eccedenti deve considerarsi comprensivo del materiale di consumo, che il Fornitore si impegna a fornire nelle modalità descritte nella documentazione di gara;

4. per la fornitura opzionale del materiale di consumo e ritiro materiale di consumo esausto per le macchine di proprietà dell'Amministrazione quali fax, scanner e etichettatrici, se richiesta dall'Amministrazione, un corrispettivo semestrale pari a € _____, secondo lo sconto offerto in fase di gara sul prezzo a listino da computarsi a corpo;

5. per il servizio opzionale di gestione del flusso documentale, reportistica e dispositivo di identificazione, se richiesto dall'Amministrazione, un canone pari a € _____;

6. per il servizio opzionale di assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature di proprietà dell'Amministrazione, se richiesto dall'Amministrazione stessa, un canone pari a € _____.

7. Nei corrispettivi contrattuali, di cui sopra, sono compresi tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

8. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, conformemente a quanto indicato nel paragrafo 2 del disciplinare di gara.

9. Eventuali richieste di revisione e/o adeguamento dei prezzi, in aumento e/o in diminuzione, saranno prese in considerazione con le modalità di seguito precisate allo scadere dei primi 12 mesi di validità del contratto e saranno valutate in contraddittorio tra l'Amministrazione ed il Fornitore, nei termini di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006. Si procederà pertanto di norma ad un'istruttoria condotta sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 dello stesso D.Lgs. 163/2006. In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui al sopraccitato art. 7 del D.Lgs. 163/2006 o in caso di mancato accordo, sempre su istanza della parte interessata e previa istruttoria dell'Amministrazione il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e/o impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.).

10. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione contraente, sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente Atto.

2. Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al presente contratto e alla singola richiesta di consegna cui si riferisce nonché l'indicazione del documento di trasporto e del luogo di consegna, oltre alla descrizione (codice articolo /nome commerciale/tipologia) quantità (n° pezzi/confezioni) e relativi prezzi dei beni consegnati e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione contraente.

3. Nei casi di prodotti resi, se già fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito per il relativo importo.

4. I pagamenti vengono effettuati con una dilazione di 30 giorni dal ricevimento della fattura, con bonifico sul conto corrente n. ____, intestato al Fornitore, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN _____.

5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. Il Fornitore potrà inviare la fattura a mezzo fax e/o posta elettronica (e-mail) solo se espressamente autorizzato dall'Amministrazione contraente con successiva comunicazione formale. L'Amministrazione contraente, indicherà i relativi riferimenti. È fatto obbligo al Fornitore di rendere disponibili all'Amministrazione se richiesto le fatture in formato elettronico.

7. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti nel contratto e nelle successive richieste di consegna. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.

9. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto, di cui all'art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, riporterà l'importo complessivo relativo alla fornitura di apparecchiature e/o, materiali e/o servizi; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. La ritenuta verrà liquidata dall'Amministrazione solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Si ricorda che la ritenuta dello 0,50% deve essere calcolata e applicata sull'importo imponibile nel casi di fatturazione di servizi, tra cui anche il noleggio, mentre deve essere calcolata e applicata sull'importo al lordo dell'IVA nel caso di materiali, tra cui i materiali di consumo.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 sono _____.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove

ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Regione.

7. La Regione verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione ed alla Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Regione e della Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 17 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

   a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

   b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;

   c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18 - Penali

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore o imputabili direttamente all'Amministrazione contraente, al Fornitore verranno applicate le penali indicate nel paragrafo 9 del Capitolato tecnico a cui si rinvia integralmente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
3. L'Amministrazione contraente può applicare penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo del contratto.

Articolo 19 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione di importo pari al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ..
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", può rivalersi sulla cauzione.

4. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione a far data dalla stipula del presente contratto e nei limiti dell'importo previsto.
5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito secondo le modalità stabilite all'art. 113, comma 3, D.Lgs. 163/2006.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Articolo 20 - Proprietà dei prodotti

1. Prima della consegna tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 21 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 22 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste in altri articoli del presente contratto, l'Amministrazione contraente potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., le singole richieste di consegna, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in essa richiamati. L'Amministrazione contraente resta obbligata per la parte restante del proprio contratto.
2. In ogni caso l'Amministrazione può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
   a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

b) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

g) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;

h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

i) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";

j) nei casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";

k) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

l) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";

m) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

n) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;

o) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;

p) qualora disposizioni legislative e/o regolamentari non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

3. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall'Amministrazione contraente per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione contraente ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il presente contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura residua in favore dell'Amministrazione.
5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. La Regione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il proprio contratto nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del sopra richiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Regione. In tal caso, la Regione, fermi restando i casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n.163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare nuovi contratti.

Articolo 23 - Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di abilitazione, dall'Avviso di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i casi indicati al comma precedente.

4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione contraente.

5. In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Articolo 24 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazione

contraente e/o di terzi, in virtù dei servizi e prodotti oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell'Amministrazione contraente e dei terzi, per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione contraente, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione stessa, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività da contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Amministrazione contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 25 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

   _____

   _____

   avvalendosi delle Imprese di seguito indicate:

   1. _____

   2. _____

   3. _____

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 26 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 27 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima amministrazione.
3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 28- Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig._____ il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Amministrazione contraente.
2. Il referente si impegna a implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste, gestire gli eventuali reclami e disservizi provenienti dall'amministrazione.
3. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____.

Articolo 29 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti il presente contratto, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Amministrazione, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Cagliari ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

Articolo 30 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 31 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Amministrazione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del presente contratto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e seguenti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
4. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi

designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

d) nel trasmettere alla Regione, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Regione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire alla Regione, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 32 - Forma e spese del contratto

1. Il presente contratto è stipulato a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica in conformità all'art.11, comma 13 del D.Lgs. n.163/ 2006, come novellato, secondo le linee guida approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 17/10 del 16.04.2013 che

rinvia per gli adeguamenti di carattere informatico alla nota prot. 2209 del 21 marzo 2013 della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, al contratto è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 33 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovesse essere impartite dall'Amministrazione.

Articolo 34 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/2006.

Articolo 35- Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può

essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Cagliari, lì ___ ___ ___

L'AMMINISTRAZIONE	IL FORNITORE
_____	Il legale rappresentante
_____	_____

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio provveditorato

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 10 (Gestione dei resi), Articolo 11 (Gestione dei reclami), Articolo 12 (Evoluzione tecnica e indisponibilità della fornitura), Articolo 13 (Servizi connessi), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 17 (Trasparenza), Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Cauzione definitiva), Articolo 20 (Proprietà prodotti), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Risoluzione), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 25 (Subappalto), Articolo 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 27 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 28 (Responsabile della fornitura), Articolo 29 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 32 (Forma e spese del contratto), Articolo 33 (Verifica sull'esecuzione del contratto), Articolo 35 (Clausola finale).

IL FORNITORE

_____

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio provveditorato

Rep.n.

Certifico io sottoscritto _____, nominato Ufficiale Rogante con atto _____, che i signori:

_____, nato a _____, il giorno ___ del mese di____ dell'anno_____ e residente a _____, in via _____,numero civico ___, (codice fiscale _____);

_____, nato a _____, il giorno ___ del mese di____ dell'anno_____ e residente a _____, in via _____,numero civico ____, (codice fiscale _____);

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Richiesto io, _____, Ufficiale Rogante della Direzione Generale degli enti locali, ho formato il presente contratto, composto da n. _____ pagine che ho letto ai contraenti i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo firmano digitalmente unitamente ai documenti allegati di cui all'art. _____ dei quali ho omesso la lettura per espressa dispensa delle parti.

Per l'Amministrazione

(firmato digitalmente)

Per il contraente

(firmato digitalmente)

Verificata la validità della firma digitale dei contraenti, io Ufficiale Rogante appongo la mia firma digitale. Il presente contratto, a mia cura, è immediatamente inserito nel sistema di conservazione digitale di Infocert (al quale si accede tramite l'url https://ldocfolders.infocert.it/elfa/) responsabile, al momento della stipulazione del presente contratto, della conservazione dei contratti pubblici

dell'amministrazione regionale, il quale provvede all'apposizione della marca di validità temporale. -
---

L'Ufficiale Rogante

(firma digitale)